

Rep. n. del

CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E COMUNI DI CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA E SAN POSSIDONIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006.

L'anno duemilaquattordici (2014), addì (.....) del mese di nella sede dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana c/o il Comune di Guastalla, P.zza Mazzini 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

tra

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, d'ora innanzi semplicemente "Unione", in persona del Presidente.....domiciliato per la carica c/o la sede legale dell'Unione, posta in Guastalla, in p.zza Mazzini 1;

e

il Comune di Cavezzo (MO) d'ora innanzi semplicemente "Comune", in persona del Sindaco ,....., domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in Cavezzo,.....,

il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) d'ora innanzi semplicemente "Comune", in persona del Sindaco ,....., domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in Concordia sulla Secchia,.....,

il Comune di San Possidonio (MO) d'ora innanzi semplicemente "Comune", in persona del Sindaco ,....., domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in San Possidonio,.....,

Premesso

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione medesima delle funzioni relative SERVIZIO GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI;
- che la convenzione che regola il conferimento di cui al punto precedente, rep. 4287 del 30/03/2009, prevede all'art. 8 che l'Unione può stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione dei medesimi servizi;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 18 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana ha accettato il conferimento delle suddette funzioni;
- PREMESSO che l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 bis prevede che i Comuni non capoluogo acquisiscano nell'ambito delle Unioni gli appalti lavori, servizi e forniture;
- EVIDENZIATO che anche dopo la recente conversione in legge del DL 90/2014, con la quale l'entrata in vigore della norma di cui sopra è stata prorogata al 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e al 1° luglio 2015 per i lavori, i tre Comuni di cui sopra, in provincia di Modena, essendo tra i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 e in attesa dell'assunzione del ruolo di stazione appaltante da parte dell'Unione di appartenenza, hanno necessità e urgenza di avviare le procedure di affidamento degli appalti connessi alla ricostruzione e

che questo, a prescindere dai contingenti obblighi di legge, comporta un significativo aggravio dell'attività amministrativa;

- PREMESSO che con delibera n. ___ del _____ il Consiglio Comunale di San Possidonio ha approvato lo schema di convenzione allegato alla presente per affidare all'Unione Bassa Reggiana la funzione di Stazione Appaltante;
- PREMESSO che con delibera n. ___ del _____ il Consiglio Comunale di Concordia sulla Secchia ha approvato lo schema di convenzione allegato alla presente per affidare all'Unione
- PREMESSO che con delibera n. ___ del _____ il Consiglio Comunale di Cavezzo ha approvato lo schema di convenzione allegato alla presente per affidare all'Unione Bassa Reggiana la funzione di Stazione Appaltante;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina e descrive il mandato con rappresentazione di ciascun Comune all'Unione per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alle procedure per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di competenza di ciascun Comune.

Tale conferimento consiste nello svolgimento da parte dell'Unione delle funzioni amministrative relative a dette procedure nei casi in cui il Comune intenda appaltare forniture, servizi e lavori pubblici, solo a condizione che tali procedure avvengano al di fuori del mercato elettronico e per importi a base di gara superiori a € 40.000,00.

Il responsabile del Servizio Appalti dell'Unione assume perciò la funzione di responsabile del procedimento per quanto oggetto della presente convenzione e quindi dall'atto di approvazione del bando / lettere invito sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione con l'eccezione della nomina della Commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. 163/06 che resta di competenza del Comune. Le sedute di gara si svolgeranno presso la sede amministrativa della Stazione Appaltante.

Nello specifico il responsabile del Servizio Appalti dell'Unione, ricevuta dal Comune la determinazione a contrarre in cui siano definiti il capitolato/progetto, la procedura di gara e i criteri di aggiudicazione, assume il mandato con rappresentazione per l'adozione dei seguenti atti e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. approvare il bando e lettere di invito;
- b. secondo la procedura scelta dal Comune, inviare le lettere di invito o pubblicare il bando, a eccezione delle pubblicazioni per le quali non sia operativamente possibile il mandato;
- c. svolgere la gara con l'assistenza di due testimoni quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo;
- d. presiedere le commissioni di gara nominate dal Comune quando il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e. approvare i verbali di gara e determinare l'aggiudicazione delle gare;
- f. svolgere le verifiche post-aggiudicazione in capo ai concorrenti;
- g. determinare l'esito delle verifiche;
- h. trasmettere al Comune le risultanze sulla procedura.

L'attività amministrativa inerente le funzioni oggetto del mandato è svolta interamente dal Servizio Appalti dell'Unione, che per gli appalti e le concessioni predispone lo schema del contratto.

Relazione sull'attività del Servizio Appalti dell'Unione sarà comunicata al Comune nel rendiconto annuale che l'Unione predispone in sede di conto consuntivo.

ART. 2

RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO

Ciascun Comune, oltre a rimborsare all'Unione le spese specifiche relative ad ogni procedura (contributo AVCP, pubblicazioni, spese legali ecc... ecc...), è tenuto a riconoscere all'Unione un rimborso per il servizio di cui all'articolo 1 a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Unione per l'erogazione del servizio stesso.

Il rimborso è interamente quantificato sulla base della popolazione del Comune rispetto alla popolazione dell'Unione in proporzione alla vigenza della convenzione sull'anno solare con acconto del 50% entro il 15 febbraio dell'anno in corso e saldo a presentazione del rendiconto annuale.

Per l'anno 2014 l'acconto non è dovuto.

L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del C.C. pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Dpr. 633/72, pertanto l'Unione chiederà rimborso di importo pari alle risultanze di competenza del Comune a seguito della presentazione annuale del rendiconto del servizio.

Qualsiasi modifica dei criteri di riparto dei costi del servizio di cui alla convenzione vigente tra l'Unione e i Comuni associati successiva alla sottoscrizione della presente convenzione non ha effetti automatici su quest'ultima.

ART. 3

DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE PROROGA

La presente convenzione ha durata dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e, a seguito di richiesta indipendente di ciascun Comune, previo consenso dell'Unione, potrà essere prorogata anche solo a beneficio di una parte dei Comuni aderenti, per un tempo massimo di 12 mesi.

ART. 4

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza che nulla sia dovuto all'altra parte, salve spese e oneri relativi ai procedimenti svolti per la quota di competenza.

Al recedere di un Comune la convenzione sarà vigente per l'Unione e gli altri Comuni.

ART. 5

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere a causa della difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 6

REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione è in solido a carico dei Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
